

del lavoro straordinario che dovrà farsi eseguire ai dipendenti dell'Istituto. La retribuzione oraria di detto lavoro risulta così fissata: con un compenso pari al 20% in più della retribuzione oraria per le prime quattro lire di detta retribuzione oraria; del 15% per le successive tre lire; del 10% per la quota residua. -

Se il lavoro straordinario è eseguito nei giorni festivi le aliquote dovranno essere aumentate del 50%. -

La retribuzione oraria si determinerà dividendo lo stipendio corrisposto mensilmente (al lordo delle ritenute) per il divisore fisso 172 per gli impiegati e 196 per i subalterni.

Ciò premesso il Direttore generale propone al Consiglio di autorizzare la Direzione generale a retribuire il lavoro straordinario eseguito dal personale di questa Amministrazione e disposto, dietro sua personale autorizzazione, nelle misure e con i criteri sopra indicati, con effetto dal 1° novembre 1940-XIX. -

Il Consiglio, su conforme parere espresso dal Comitato permanente, delibera di approvare la suddetta proposta. -